



TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE

Il Giudice dr.ssa Loredana Ferrara

nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento iscritta al n. 10/2021 Piano del Consumatore ad istanza di Antonio Grasso, nato a Napoli il 3.02.1969, C.F. GRSNTN69B03F839H, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] presso il cui studio sito in [REDACTED], elettivamente domicilia;

letti gli atti e i documenti del procedimento;

letta, in particolare, la proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7-8 e 9 della legge n. 3/12 per la composizione della crisi da sovraindebitamento depositata in data 21.4.2021 e da ultimo modificata in data 25.1.2022 e la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi, avv. Irene di Santo e Angelo Pisani;

OSSERVA

Antonio Grasso ha proposto un piano del consumatore ai sensi degli artt.7-8 e 9 della l. n. 3/12 con ricorso depositato in data 21.4.2021 al fine di fronteggiare la situazione di sovraindebitamento in cui è incorso.

L'esposizione debitoria dell'istante è rappresentata

- dalla esposizione debitoria per € 406.277,89 nei confronti di [REDACTED] in ragione della residua quota del mutuo fondiario contratto in origine con [REDACTED] del 28.03.2006 [REDACTED], garantito da ipoteca volontaria, originariamente concesso per € 389.000,00, con rate mensili di euro 2.105,61 in base ad un piano di ammortamento a tasso e durata variabile, con rata costante);
- dalle spese di lite per € 5938,45 liquidate in favore di [REDACTED] nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 995/2020;
- dalla somma di € 30.714,12 nei confronti di [REDACTED] relativa al finanziamento per polizza assicurativa mutuo;
- dalla somma di € 27.367,16 nei confronti di [REDACTED] relativa al contratto di finanziamento per ristrutturazione [REDACTED] del 31.01.2007 n. 4743837.

Rappresenta il ricorrente che nel 2006 acquistava insieme all'ex [REDACTED] la casa in [REDACTED], adibita ad abitazione principale al prezzo di € 389.000,00 corrisposto a mezzo incasso di mutuo concesso da [REDACTED] in data 28.3.2006. Con atto di cessione del 28.12.2009, poi, Grasso Antonio cedeva la propria quota in comproprietà alla [REDACTED]. L'immobile, poi, è stato oggetto della procedura esecutiva n. [REDACTED] estinta a seguito dell'omologazione, avvenuta in data [REDACTED], del piano del consumatore presentato dalla [REDACTED] innanzi all'intestato Tribunale ([REDACTED]). La proposta omologata, anche sulla base del valore

dell'immobile ipotecato, ha previsto una soddisfazione pari al 63% (€ 214.504,80) per il credito privilegiato e al 3,89% (€ 2.241,00) per la parte in chirografo. Il piano ha visto l'intervento a garanzia ex art. 8 l. n.3/12 dell'attuale ricorrente, resosi disponibile a fornire un ulteriore contributo volontario di € 700,00 mensili.

Evidenzia ancora il ricorrente di aver ricevuto in data 21.10.2009 la notifica da parte di [REDACTED] srl di atto di precetto, cui seguiva pignoramento presso terzi, notificato in data 06.12.2019, di un quinto della retribuzione, pari ad € 360,00 mensili [REDACTED] in esecuzione del quale, alla data di presentazione del presente piano del consumatore, erano state assegnate somme per € 7.052,84.

Espone Grasso Antonio come *"L'iniziativa della società [REDACTED], cessionaria del credito residuo di [REDACTED], non può essere sopportata dal debitore poiché il proprio flusso reddituale e le consistenze patrimoniali sono state integralmente destinate al soddisfacimento dei bisogni della famiglia"*. Difatti, a fronte di uno stipendio mensile di circa € 1.950,00, a seguito della separazione dalla [REDACTED] avvenuta nel 2010, l'istante è tenuto al versamento in favore della [REDACTED] di € 500,00 mensili, e, in ragione dell'intervento nel piano del consumatore proposto dalla moglie, contribuisce con la somma di € 700,00 mensili.

La proposta di piano del consumatore articolata da Antonio Grasso prevede il soddisfacimento integrale delle spese della presente procedura, il pagamento al 100% delle spese maturate nei confronti di [REDACTED] nell'ambito della procedura esecutiva, il pagamento nella percentuale del 3,06% del credito vantato da [REDACTED] a titolo di residuo del mutuo, il pagamento nella misura del 10% del credito vantato da [REDACTED] e di [REDACTED], mediante la messa a disposizione della somma mensile di € 300,00 nell'arco temporale massimo di 54 mesi per un totale di € 27.682,10. Precisamente l'istante offre ai creditori la quota del proprio reddito mensile di € 300,00 disponibile al netto delle spese necessarie per il sostentamento (quantificate in € 1.700,00) oltre al ricavato di un fondo azionario di cui è titolare.

Orbene, tra la parte ricorrente e la cessionaria del credito si discute in ordine al preciso importo del debito residuo a carico di Antonio Grasso e, soprattutto, della modalità di calcolo degli interessi.

Questo Giudice ritiene di dover condividere le conclusioni ultime esposte dal ricorrente nella proposta depositata in data 25.1.2022 e, dunque, quantificare il debito residuo in € 406.277,89 e ciò per l'imprescindibile esigenza di coordinare la presente procedura con il piano del consumatore presentato dalla ex moglie, [REDACTED], contemplante il credito (in quella sede ipotecario) vantato da [REDACTED] in ragione del contratto di mutuo fondiario del 28.3.2006, e sottoscritto da Antonio Grasso per assicurarne l'attuabilità. Tanto si impone alla luce della disciplina dettata dall'art. 7-bis (procedure familiari) della l. n. 3/12 introdotto, con effetto dal 25 dicembre 2020, dall'art. 4-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che inserisce una novità di tipo organizzativo rendendo possibile la gestione unitaria di più procedure quando queste riguardano membri della stessa famiglia, così stigmatizzando una prassi già riconosciuta da parte della giurisprudenza di merito, al

fine di risolvere in modo unitario la crisi economica del nucleo familiare. Tale norma, non ancora introdotta quando fu presentato ed omologato il piano proposto da ██████████, prevede che *“I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”*.

Nessun dubbio sussiste, nel caso di specie, in ordine all'origine comune dell'indebitamento con riguardo al mutuo fondiario *illo tempore* contratto dai coniugi per l'acquisto della casa di abitazione.

Se, dunque, è certo che *“L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso”* ex art. 12 ter, comma 3, l. n. 3/12, ai fini della individuazione del debito residuo, ed in virtù della esigenza sostanziale di coordinare la presente procedura con il piano del consumatore omologato e presentato dalla moglie dell'attuale istante, occorre tener conto di quanto già ricevuto in pagamento dal comune creditore ██████████, sia in esecuzione del piano del consumatore n. 31/2019, sia in virtù del pignoramento presso terzi subito da Grasso Antonio. L'indebitamento in parte comune e la *ratio* sottesa alla disciplina delle crisi da sovraindebitamento -che è quella di consentire al debitore che non abbia causato il proprio dissesto economico con colpa grave, mala fede o in modo fraudolento, una seconda chance-, impone a questo Giudice di considerare in maniera complessiva il grado di soddisfazione che riceverà la banca dall'attuazione delle due procedure di sovraindebitamento.

Parte ricorrente, poi, ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni posseduti e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti per il sostentamento della famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata da certificato di stato di famiglia.

E' stata altresì allegata la relazione particolareggiata redatta dall'OCC, avv.ti Irene di Santo e Angelo Pisani, anche alla luce dell'ultima modifica apportata alla proposta e depositata in data 25.1.2022.

Tanto premesso e passando al merito della proposta, occorre da subito evidenziare che parte ricorrente riveste la qualità di “consumatore” ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett b) legge n. 3/12, ovvero di *“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*, secondo la definizione data da ultimo dall'art. 4-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il ricorrente versa, inoltre, in uno stato di sovraindebitamento, ovvero di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la definitiva incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.

Dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC è emerso che l'esposizione debitoria dell'istante è determinata essenzialmente dai debiti contratti per l'acquisto e la ristrutturazione della casa di abitazione e che la impossibilità di regolarmente adempiere le obbligazioni assunte è stata causata dalla separazione dalla moglie e dal contributo fornito al fine dell'omologa di un piano del consumatore dalla stessa presentato innanzi al Tribunale di Napoli (proc. n. 31/2019) ed omologata in data 30.4.2020, procedura in cui è previsto il soddisfacimento, sia pur parziale, del comune debitore [REDACTED].

Le obbligazioni verso gli istituti di credito sono state assunte con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, essendo proporzionate, al momento del sorgere del vincolo obbligatorio, alle entrate dell'intero nucleo familiare, potendo contare sui redditi percepiti anche dalla [REDACTED].

L'istante, poi, tenuto dopo la separazione al versamento dell'assegno mensile di mantenimento per € 500,00, nei confronti della figlia, si è obbligato, ai sensi dell'art. 8 l. n. 3/12 al versamento mensile di € 700,00 nell'ambito del piano del consumatore n. 31/19.

Tale obbligazione è stata assunta non per fronteggiare esigenze futili, ma per soddisfare il bisogno familiare primario di una casa di abitazione, anche a seguito della separazione dalla moglie, sostenendo quest'ultima nel suo piano di risanamento proprio allo scopo di consentirle il mantenimento della casa familiare, in cui la stessa vive insieme alla figlia ed oggetto di una procedura esecutiva immobiliare. Del resto, anche tale obbligazione era coerente con la capacità restitutoria dell'istante, come comprovato dal suo regolare adempimento fino alla iniziativa esecutiva avviata nei suoi confronti da [REDACTED].

La situazione di sovraindebitamento del Grasso è stata infatti aggravata dal pignoramento presso terzi e dalla conseguente trattenuta per € 360,00 mensili circa operata dal predetto istituto di credito.

Insomma, questo Giudice ritiene sussistere il requisito soggettivo, psicologico, che per legge rappresenta presupposto di ammissibilità del piano del consumatore, non avendo il debitore "*determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*", ai sensi del novellato art. 7, comma 2, lett. d-ter) della l. n. 3/12, non avendo il ricorrente assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, e non potendosi ravvisare la "colpa grave" in capo a chi ha invece agito al fine di soddisfare le pretese creditorie nell'ambito di un progetto di ristrutturazione dei debiti *latu sensu* "familiari".

Non possono trascurarsi le ragioni del sovraindebitamento, gli interessi primari che il debitore ha inteso fronteggiare da ultimo con il contributo alla proposta di piano del consumatore formulata dall'ex coniuge.

In ragione delle specifiche contestazioni sollevate da [REDACTED] sulla convenienza del piano ai sensi dell'art. 12 bis, comma 4, l. n. 3/12, è necessario che questo Giudice valuti la maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, omologando il piano "*se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo*".

Orbene, la proposta, come da ultimo modificata in data 25.1.2022, offre al creditore [REDACTED] il pagamento integrale delle spese di esecuzione pari ad € 5.938,45 in un'unica rata entro trenta giorni dall'omologa del piano mediante lo smobilizzo del fondo azionario di titolarità dell'istante ed il pagamento di € 12.432,10 (pari al 3,06% dell'importo residuo di € 406.277,89) del credito della banca -da considerarsi integralmente chirografo- in 54 rate mensili, per un totale di € 18.370,55. Occorre da subito evidenziare come tale ultima modifica non incida sulla percentuale di soddisfazione degli altri creditori chirografari, avendo contemplato solo un aumento della somma offerta e una dilatazione dei tempi di adempimento con riferimento al credito vantato da [REDACTED] (da 48 a 54 mesi).

La banca evidenzia come il trattamento proposto sia gravemente lesivo delle sue ragioni creditorie, *“atteso peraltro che la scrivente – in forza della procedura esecutiva presso terzi R.G.E. n. [REDACTED] – ha diritto ad ottenere il versamento mensile di Euro 360,00 al mese fino alla concorrenza di Euro 445.630,70”* (cfr. contestazioni depositate in data [REDACTED] sia pur con riferimento alla precedente proposta che prevedeva il soddisfacimento nella minore misura di € 8.493,35 oltre quanto dovuto a titolo di spese di esecuzione per € 5.938,45).

Al riguardo si osserva che Grasso Antonio offre in pagamento la complessiva somma di € 18.370,55 che è maggiore rispetto a quanto la banca riceverebbe nei 48 mesi di durata della procedura liquidatoria, dovendosi considerare che nell'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda della l. n. 3/12, le somme non escluse dalla liquidazione ex art. 14 ter, comma 6, lett. a e b (non sono compresi nella liquidazione *“i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile”*, *“i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”*) sarebbero comunque oggetto di riparto con tutti i creditori chirografari. Nel disciplinare le crisi da sovraindebitamento il legislatore ha, poi, espressamente richiamato i limiti di cui all'art 545 c.p.c., ritenendoli quindi operanti e vincolanti per il giudice incaricato della procedura.

Infine non si può prescindere dal fatto che la banca abbia già riscosso somme per € 7.052,84 in esecuzione del pignoramento presso terzi e che il ricorrente versa mensilmente € 700,00 per consentire l'attuazione del piano del consumatore proposto dalla moglie ed omologato, contributo che, nel programma di adempimento del predetto piano, a partire dalla 61esima rata e fino alla conclusione (128esima rata), andrà completamente a beneficio dell'istituto di credito per complessivi € 47.600,00.

Ciò giustifica anche il diverso trattamento attribuito ai creditori chirografari e, in particolare, la previsione di una maggiore percentuale di soddisfazione in favore di [REDACTED] e [REDACTED]

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa del piano del consumatore, anche in ragione dei contenuti tempi di adempimento.

Letti gli artt. 7-9 della legge n.3/12

P.Q.M.

OMOLOGA

il piano del consumatore così come proposto da Antonio Grasso con l'assistenza del gestore della crisi avv. Irene di Santo e Angelo Pisani;

DÀ ATTO

che, ai sensi dell'art. 12 ter l. n. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore e sia pubblicato sul sito del Tribunale di Napoli;

DISPONE

che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.

Si comunichi.

Napoli, 1.3.2022

Il Giudice

Dr.ssa Loredana Ferrara

*Dz 2^a sezione Re. puller
N° del. 6/6/2022*

de S.
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dot.ssa Elisabetta Cirillo